

Prot. del 22/02/2024
Class. 12.3 Fasc. 1.3/2024

Oggetto: Disciplina della propaganda elettorale

IL SINDACO

Viste:

- la Legge 04.04.1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare la Legge 24.04.1975 n. 130;
- la Legge 25.03.1993 n. 81 “Elezioni dirette del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”;
- la Legge 10.12.1993 n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;

Visti:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

Richiamate

- la circolare a carattere permanente n. 1943/V dell’08.04.1980 del Ministero dell’Interno;
- le disposizioni della Prefettura di Bologna in materia di propaganda elettorale, emanate in occasione delle consultazioni elettorali precedenti;

Considerato opportuno integrare la normativa suddetta mediante disposizioni di completamento, valevoli per la realtà territoriale di questo Comune, ciò al fine di rendere in concreto più agevoli, da parte di tutti richiedenti interessati, gli adempimenti relativi alle prossime consultazioni elettorali;

DISPONE

Punto 1

Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

L'art. l, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Tra 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, la Giunta comunale individua e delimita, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, assegnando tali spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale.

Gli esiti delle relative deliberazioni verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente www.comune.molinella.bo.it in apposita sezione dedicata alle Elezioni, affinché ogni interessato possa prenderne visione.

Sono vietate le affissioni di manifesti e di materiale elettorale al di fuori di tali spazi. In tal caso, si procederà alla rimozione, con oneri a carico dei committenti.

Non è inoltre consentita l'affissione di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale, in luoghi pubblici o esposti al pubblico quali le vetrine, le porte/saracinesche, le finestre ed i balconi.

E’ fatta salva la possibilità dell'affissione, tramite l'apposito servizio comunale, previo pagamento del

Comune di Molinella	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
	Protocollo N. 0004427/2024 del 22/02/2024
	Firmatario: DARIO MANTOVANI

relativo canone, ridotto del 50%, con relativa richiesta e pagamento presso l’Ufficio Economato.

Punto 2

Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- *il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;*
- *ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;*
- *ogni forma di propaganda luminosa mobile.*

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Per le riunioni che si tengono in locali di pubblico spettacolo, alberghi o esercizi pubblici, i rispettivi gestori dovranno preavvertire almeno 3 giorni lavorativi prima la Questura, direttamente o tramite i Carabinieri.

La propaganda all’aperto non si terrà in prossimità di incroci stradali, convivenze, caserme, scuole o mense in orari che possano arrecare disturbo all’attività lavorativa o scolastica; in prossimità di stabilimenti, aziende, uffici ecc.., dovrà essere mantenuta la debita distanza in modo da non ostacolare l’attività aziendale, nonché l’entrata e l’uscita dei dipendenti.

Volantinaggio

E’ vietato il lancio di volantini. E’ invece consentita la distribuzione a mano degli stessi quando non sia rivolta a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico. E’ consentita altresì la distribuzione di volantini su auto in sosta.

Tutte le pubblicazioni devono indicare il nome del committente responsabile.

La propaganda è subordinata a preventiva autorizzazione.

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio Economato, allegando copia del volantino e previo pagamento del relativo canone, ridotto del 50%.

Punto 3

Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Ai partiti ed ai movimenti che partecipano direttamente alla competizione elettorale è concesso l’Auditorium Comunale posto in Corso Giuseppe Mazzini n. 90, a seguito del pagamento della tariffa vigente, approvata annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, a cui è applicata, per partiti e formazioni politiche, una riduzione del 50%.

La richiesta di utilizzo va presentata al Servizio Cultura, almeno 8 giorni lavorativi prima della data della manifestazione.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente via pec, all’indirizzo comune.molinella@cert.provincia.bo.it, utilizzando il fac-simile allegato “A”.

Il Servizio Cultura è competente per la verifica della disponibilità della sala richiesta e per la conseguente autorizzazione all’utilizzo per un massimo di 4 ore a manifestazione, al fine di garantire a tutti uguali possibilità di utilizzo degli spazi.

La concessione della sala viene effettuata seguendo l’ordine di presentazione della domanda, quale risulta dal numero di protocollo.

Sono comunque fatte salve le autorizzazioni già concesse prima della data di indizione dei comizi per finalità diverse dalla propaganda elettorale, aventi carattere continuativo (corsi di formazione, gruppi di lavoro, laboratori, ...) ovvero già inserite nel programma culturale dell’ente.

Il Servizio Cultura informa il Corpo di Polizia Locale ai fini della valutazione dei servizi di ordine pubblico che dovessero rendersi necessari.

Punto 4

Utilizzo piazze/spazi per comizi, manifestazioni, distribuzione materiale, raccolta firme

A decorrere dal 30° giorno antecedente la data della consultazione elettorale, sono concessi luoghi e spazi pubblici meglio indicati nel **Punto 11** e nei seguenti orari:

giorni feriali		sabato		giorni festivi	
		mattino	dalle 9.30 alle 13.00	mattino	dalle 9.30 alle 13.00
pomeriggio	dalle 16.00 alle 20.00	pomeriggio	dalle 16.00 alle 20.00	pomeriggio	dalle 16.00 alle 20.00
sera	dalle 20.00 alle 23.00	sera	dalle 20.00 alle 23.00	sera	dalle 20.00 alle 23.00

Punto 4A - Utilizzo piazze/spazi per comizi e manifestazioni

Le istanze per la prenotazione sono presentate al Servizio SUAP, tramite Accesso Unitario, almeno 8 giorni lavorativi prima della data richiesta.

L'assegnazione degli spazi viene effettuata seguendo l'ordine di presentazione della domanda, quale risulta dal numero di protocollo.

Sono comunque fatte salve le autorizzazioni già concesse prima della data di indizione dei comizi per finalità diverse dalla propaganda elettorale.

Le manifestazioni/comizi sono consentite nell'ambito delle fasce orarie sopra indicate, tenendo conto che:

- il limite delle ore 23.00 è prolungato alle ore 24.00, unicamente nel venerdì precedente la domenica in cui si terranno le consultazioni;
- le manifestazioni di propaganda, in tutto il territorio comunale, non devono essere tenute in orari coincidenti e di norma non si prolungano oltre la durata di un'ora, con intervalli di almeno mezz'ora l'una dall'altra.

Durante il comizio non è fatto uso di contraddittorio ed è vietata la distribuzione di volantini o materiale di propaganda da parte di sostenitori di orientamento diverso da quello del comizio in corso.

Al termine della manifestazione viene consentito il regolare deflusso del pubblico.

È esclusa al termine dei comizi l'effettuazione di cortei, anche motorizzati, parate ed altre manifestazioni di questo genere.

Il calendario delle manifestazioni viene trasmesso all'Ufficio Elettorale, alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Punto 4B - Postazioni per distribuzione materiale di propaganda politica in luoghi pubblici

Sono consentite le postazioni per la distribuzione di materiale di propaganda e/o la raccolta di firme, negli spazi individuati al successivo **Punto 11**.

Le istanze per l'occupazione temporanea di suolo pubblico legate a postazioni di propaganda, sono presentate al Servizio SUAP, tramite Accesso Unitario, almeno 8 giorni lavorativi prima della data richiesta.

Sono comunque fatte salve le autorizzazioni già concesse prima della data di indizione dei comizi per finalità diverse dalla propaganda elettorale.

L'assegnazione degli spazi viene effettuata seguendo l'ordine di presentazione della domanda, quale risulta dal numero di protocollo.

Ogni partito o gruppo potrà impegnare un solo spazio e una sola fascia oraria al giorno, fatte salve autorizzazioni in deroga nei casi di disponibilità accertata di spazi per assenza di richieste.

Le postazioni devono qualificarsi con sobrietà, tramite l'esposizione di manifesti o iscrizioni attinenti l'oggetto della propaganda. Ai fini della garanzia e tutela della libertà di propaganda elettorale la collocazione delle postazioni è disposta in modo da rispettare distanze idonee ad evitare il rischio di inconvenienti tra sostenitori di orientamento opposto.

L'occupazione delle suddette postazioni è esente dal pagamento del relativo canone, ai sensi di quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” (Delibera n° 11/CC/2021, modificata con Delibera n° 11/2022) Art.21.

4C -Postazioni per distribuzione materiale di propaganda in luoghi privati aperti al pubblico

La distribuzione di materiale di propaganda e/o raccolta firme su suolo privato ma aperto al pubblico (come ad esempio parcheggi di supermercati) segue le regole della propaganda elettorale e pertanto è soggetta ad autorizzazione, come regolato dal precedente paragrafo relativo alla propaganda in luoghi pubblici.

Ai fini dell'autorizzazione il soggetto interessato deve presentare l'istanza al Servizio SUAP, tramite Accesso Unitario, almeno 8 giorni lavorativi prima della data richiesta.

L'assegnazione degli spazi viene effettuata seguendo l'ordine di presentazione della domanda, quale risulta dal numero di protocollo.

L'istanza deve essere corredata da dichiarazione del proprietario dell'area che:

- nulla osta alla collocazione di banchetti per la propaganda elettorale;
- sussiste l'impegno a garantire pari accesso a tutte le forze politiche che lo richiedano.

Punto 5

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5A - Propaganda fonica con altoparlanti

La propaganda fonica con altoparlanti montati su veicoli è consentita esclusivamente nel giorno antecedente o nel giorno stesso del comizio/manifestazione di cui al Punto 4, negli orari dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.30, avendo cura di non arrecare disturbo alla quiete pubblica e ad eventuali riunioni in corso. L'annuncio dovrà limitarsi all'ora e luogo dell'evento, argomento del discorso e nome dell'oratore. Non è consentita la formazione di cortei da parte dei suddetti mezzi mobili.

Tale propaganda è subordinata a preventiva autorizzazione.

L'istanza deve essere presentata al Servizio Economato, almeno 8 giorni lavorativi prima della data richiesta.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente via pec, all'indirizzo comune.molinella@cert.provincia.bo.it, utilizzando il fac-simile allegato “B” .

Come anzidetto, se l'utilizzo del mezzo mobile riguarda il territorio di più Comuni, l'istanza va presentata al Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni interessati, che rilascia l'autorizzazione.

Copia dell'autorizzazione prefettizia dovrà essere presentata all'Ufficio Economato del Comune di Molinella per il pagamento del relativo canone, ridotto del 50%, entro la data dell'evento.

5B - Propaganda con mezzi mobili

La propaganda luminosa mobile è vietata in qualsiasi forma.

E' invece consentita la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Ai mezzi allestiti per tale forma di propaganda è consentita la sosta per brevi periodi nel rispetto dell'art. 23 del Codice della Strada, fino ad un massimo di un'ora.

Non è invece ammessa la sosta prolungata o permanente in quanto equiparata a propaganda fissa, realizzata al di fuori degli spazi consentiti.

Tale propaganda è subordinata a preventiva autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione il soggetto interessato deve presentare l'istanza al Servizio Economato almeno 8 giorni lavorativi prima della data richiesta.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente via pec, all'indirizzo comune.molinella@cert.provincia.bo.it, utilizzando il fac-simile allegato “C” .

Punto 6 **Agevolazioni fiscali**

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Le istanze dei partiti e delle formazioni politiche ed i provvedimenti conseguenti, sono esenti dall'imposta di bollo durante il periodo elettorale, **dalla data di indizione dei comizi**, ai sensi dell'art. 27 ter dell'allegato B alla L. 642/1972 introdotto dalla L. 157/1999, come confermato dalla risoluzione n.56/E dell'Agenzia delle Entrate.

Punto 7

Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

Allo scopo di fornire una guida opportuna in materia, sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.molinella.bo.it verranno pubblicate le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", non appena predisposte dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Punto 8 **Diffusione di sondaggi demoscopici**

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Punto 9 **Inizio del divieto di propaganda**

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

Punto 10 **Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici**

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati

all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Punto 11

Individuazione degli spazi per comizi e postazioni di propaganda elettorale (a decorrere dal 30° giorno antecedente le consultazioni elettorali)

Località	Spazi per comizi	Spazi per banco di dimensioni max: mt. 2x2 – solo banco mt. 3x3 – con gazebo
Molinella	Piazza Massarenti (lato Corso G.Mazzini) con possibilità di palco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piazza Massarenti: anche gazebo 2. Via A.Costa (tra ex edicola e piscina): anche gazebo 3. Piazzetta Biblioteca–Piazza Martoni (non nelle giornate di mercato): solo banco 4. Marciapiede antistante Auditorium–Corso G.Mazzini (non nelle giornate di mercato): solo banco 5. Marciapiede antistante Cinema Teatro–Corso G. Mazzini: anche gazebo
Marmorta	Via Fiume Vecchio n° 163	Via Fiume Vecchio n° 163
San Martino in Argine	Parco “Don Marco Aldrovandi”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parco “Don Marco Aldrovandi” 2. Via Oberdan -area verde
San Pietro Capofiume	Alberino Piazza	Alberino Piazza (non nelle giornate di mercato)
Selva Malvezzi	Selva Piazza	Selva Piazza

Disposizioni finali

Potranno essere concessi permessi per l'occupazione di suolo pubblico in zone diverse, previo sopralluogo della Polizia Locale e verifica della compatibilità con il Codice della strada. Anche in questi casi le istanze richieste dovranno essere presentate con almeno 8 giorni lavorativi di anticipo, con le modalità indicate al punto 4.

Al di fuori dei periodi indicati, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La risoluzione di eventuali divergenze nell'applicazione della normativa vigente, è devoluta all'opera conciliatrice del Sindaco, che decide sulle questioni insorte, sentiti i partiti e i gruppi politici interessati e tendendo conto delle tradizioni religiose e civili, nazionali e locali.

Le presenti disposizioni abrogano il precedente provv. Sindacale prot. 4867/2014, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Dario Mantovani
(Documento firmato digitalmente)